



Comune di Andora

Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. **215** Registro deliberazioni

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER AMA S.R.L. – APPROVAZIONE DI SCHEMA CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventiquattro** addì **treddici** del mese di **Novembre** alle ore **09:20** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

	Presenti	Assenti
DEMICHELIS MAURO	X	
MARTINO DANIELE	X	
RISSO MONICA	X	
SIMONETTA ILARIO	X	
ALLEGRI ALEXANDRA	X	

Assiste Il Segretario Generale **Dott.ssa Torre Mariacristina**;

Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO:

-CHE il Comune di Andora è una Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 ed ha ottenuto i livelli L1 e SF1 (senza limiti di importo) per le attività di progettazione e affidamento;

-CHE l'art. 62, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 espressamente prevede: “Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto”.

CHE l'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. (da ora in avanti A.M.A. S.r.l.), società interamente partecipata dal Comune, è una stazione appaltante dotata di codice AUSA ma non di qualificazione e pertanto ha la necessità come previsto al sopra indicato art. 62 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, di fare ricorso al Comune di Andora per lo svolgimento delle procedure di gara, stipulando con esso un accordo in base all'art. 15 del d.lgs. n. 241/1990;

CHE in data 27/10/2023 è stata sottoscritta una convenzione fra il Comune di Andora e A.M.A. S.r.l. per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per alcune tipologie di gare (manutenzione del verde, la segnaletica verticale e orizzontale, manutenzione del porto -lavori-servizio, l'affidamento a terzi della gestione del chiosco bar ubicato nella spiaggia libera attrezzata)

CHE è pervenuta da AMA S.r.l. la richiesta di integrare la convenzione con ulteriori attività a carico del Comune:

- supporto, da rendere sotto forma di attività di staff, per i casi in cui AMA stessa può procedere autonomamente agli acquisti di servizi, beni, lavori anche se priva di qualificazione;
- svolgimento delle procedure di gara di qualsiasi tipo rientranti del Codice dei Contratti pubblici, oltre alla gara per l'affidamento a terzi della gestione del chiosco bar ubicato nella spiaggia libera attrezzata;

CHE, a seguito dell'acquisto da parte di AMA S.r.l. di una Piattaforma di approvvigionamento digitale, occorre aggiornare la versione attuale che prevede che sia il Comune a mettere a disposizione di AMA S.r.l. la propria PAD;

CHE si rende inoltre necessario modificare il testo della convenzione per uniformarlo alle indicazioni:

- fornite da ANAC la quale con una serie di provvedimenti deliberati dal Consiglio dell'Autorità il 23/10/2024 (Delibere nn. 465,466,467,468 e 469) ha rilevato che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una stazione appaltante qualificata quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara fino all'aggiudicazione;
- fornite dal Servizio di Supporto Giuridico del Mit in risposta al quesito 2752 del 26/09/2024 il quale ha chiarito che “la stazione appaltante delegata nominerà un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell'atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante; quest'ultima, invece, nominerà un suo RUP per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega”

CHE è stata redatto il testo della convenzione con le modifiche e integrazioni sopra descritte, come da allegato alla presente ;

CONSIDERATO che il nuovo testo della convenzione da un lato soddisfa le esigenze rappresentate da AMA S.r.l. e dall'altro consegue il fine del puntuale adeguamento alla normativa e alle indicazioni fornite da ANAC e dal MIT, anche al fine di minimizzare i ricorsi e il contenzioso;

-RITENUTO per le motivazioni suesposte, di provvedere, all'approvazione dello schema della convenzione con modifiche e integrazioni, da stipulare tra questa Amministrazione e l'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., (allegato A)

-DATO ATTO CHE la convenzione nella formulazione aggiornata avrà durata dalla stipula alla scadenza del contratto di servizi con AMA S.r.l. (atto rep. N. 3336/2019 la cui scadenza è fissata al 31/12/2026);

-CHE AMA S.r.l. sarà tenuto a rimborsare il Comune per i costi sostenuti per le procedure;

-VISTA la bozza di convenzione e ritenutala meritevole di approvazione;

-ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della Dirigente Area I (TORRE)

-ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile Servizi Finanziari (SEMPERBONI)

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione ai sensi dell'art. 62 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 - modificata ed integrata come sopra descritto - da stipulare tra questa Amministrazione e l'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., al fine dello svolgimento da parte del Comune di Andora delle funzioni di stazione appaltante;

2) DI DARE MANDATO alla Dirigente Area I, Responsabile Ufficio Appalti e Contratti, per la sottoscrizione della convenzione autorizzandola ad apportare le eventuali modifiche, integrazioni o variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime votazione favorevole eseguita in merito;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Mauro Demichelis

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.